

QUOTE DI S.R.L. «AUTO-ESTINGUIBILI»: REGIME FISCALE APPLICABILE

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 15/2024

- ✓ Con la risposta a interpello in esame, l'Agenzia delle Entrate si sofferma sul trattamento fiscale applicabile alle somme ricevute dalle persone fisiche titolari di quote di S.r.l. cd. «auto-estinguibili».
- ✓ Nel caso di specie, una S.r.l. proprietaria di un immobile intende porre in essere un'operazione di conversione e ristrutturazione del medesimo. Le risorse necessarie sarebbero garantite dagli apporti di capitale di investitori terzi attraverso un'operazione di *equity crowdfunding* su una piattaforma online. In particolare, la società intende emettere quote di categoria speciale cd. «auto estinguibili» da offrire in sottoscrizione a terzi. Tali quote, prive di diritti amministrativi, si auto-estinguono automaticamente al verificarsi di un dato evento, ovvero nel momento in cui ai titolari di dette quote vengono distribuiti utili e riserve distribuibili per un importo pari alla somma del capitale investito e del rendimento previsto in loro favore. La Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 190 del 2020 ha riconosciuto la legittimità di clausole statutarie che prevedono l'automatica estinzione di quote al decorso di un termine o al verificarsi di una condizione.
- ✓ L'Agenzia delle Entrate, dopo aver illustrato i tratti salienti delle operazioni di *crowdfunding* e averne evidenziato le differenti tipologie, inquadrata la fattispecie in esame nell'ambito del modello *equity-based*, evidenzia come tali quote prevedano la partecipazione al capitale, non abbiano diritto a una remunerazione predeterminata (gli utili vengono distribuiti in via prioritaria in proporzione al capitale investito), siano prive del diritto di voto, si estinguano automaticamente senza alcun diritto alla liquidazione e non prevedano clausole che garantiscono il rimborso del capitale.
- ✓ Ad avviso dell'Agenzia, trattandosi di quote rappresentative della partecipazione al capitale sociale di una S.r.l., le somme corrisposte a persone fisiche non imprenditori in relazione a dette quote costituiscono redditi di capitale da assoggettare a tassazione secondo quanto disposto dall'art. 47 del TUIR (che include la presunzione di cui al comma 1 e il regime della distribuzione delle riserve di capitale di cui al comma 5). Il reddito realizzato dalle persone fisiche al momento dell'estinzione delle quote costituisce reddito di capitale determinabile ai sensi dell'art. 47, comma 7, TUIR, in base al quale le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote annullate «e ciò vale anche per la parte di tali eccedenze che derivano da riserve di capitale». Su tali redditi di capitale si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

